

Statuto Associazione di Promozione Sociale “traparentesi” ONLUS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “traparentesi” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, dell'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede legale a Napoli in piazza Francesco D'Ovidio 6. Il trasferimento della sede legale o l'apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

L'Associazione “traparentesi” assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o dell'acronimo “ONLUS”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 Autonomia e durata

L'Associazione “traparentesi” è autonoma nell'organizzazione delle attività e la sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 Solidarietà sociale

L'Associazione "traparentesi", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di soggetti svantaggiati, nei seguenti settori:

- A. istruzione;
- B. formazione;
- C. tutela dei diritti civili;

Art. 4 Oggetto sociale

L'Associazione si propone di realizzare i seguenti scopi:

A. Nel settore dell'istruzione l'Associazione intende contrastare la dispersione scolastica giovanile, organizzando attività educative e di istruzione rivolte a minori ‘a rischio’ o in situazione di evasione della scuola dell'obbligo.

A tal fine si propone di realizzare le seguenti attività:

- organizzazione di centri di aggregazione e socializzazione come spazi di prevenzione delle situazioni di marginalità e di criminalità giovanile;

- supporto scolastico e doposcuola finalizzato a facilitare il completamento dei percorsi scolastici intrapresi dai minori.

B. Nel settore della formazione l'Associazione intende combattere le situazioni di emarginazione sociale di minori 'a rischio' o in stato di abbandono realizzando ogni tipo di intervento formativo che risulti coerente con il loro percorso di crescita personale.

A tal fine si propone di realizzare le seguenti attività:

- attività formative e laboratoriali all'interno di case famiglie, strutture sanitarie, penitenziari minorili, strutture carcerarie e centri di reinserimento sociale;
- attività di studio e ricerca sociale in materia di emarginazione ed esclusione sociale, dispersione scolastica, bullismo e fenomeni di devianza, disturbi dell'apprendimento, gestione dei conflitti, discriminazioni socio-culturali e di genere e di ogni altra questione di interesse diretto dell'Associazione

C. Nel settore della tutela dei diritti civili, l'Associazione intende promuovere una cultura dell'interculturalità e del rispetto dell'altro, agevolando l'inserimento sociale in Italia dei migranti in condizione di marginalità sociale o vittime di discriminazioni a sfondo razziale.

A tal fine si propone di realizzare le seguenti attività:

- sportelli informativi e segretariato sociale finalizzato a capire i bisogni dei migranti in situazioni di esclusione sociale;
- mediazione culturale finalizzata a facilitare l'inserimento dei migranti in condizione di svantaggio nel tessuto sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle espressamente previste dal D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 5 Organizzazione interna

Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, per i quali non esistono limiti di ambito territoriale, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie che risulteranno necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla legge.

L'Associazione si avvale, prevalentemente, delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Si prevede, nei limiti di quanto previsto dalla legge e per il raggiungimento degli obiettivi sociali, di poter assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione potrà inoltre stipulare contratti di prestazione d'opera professionali e artistiche, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto con personale qualificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'obiettivo lo richieda e ove non vi siano tali professionalità tra gli associati;

L'Associazione potrà infine disporre di volontari in servizio civile, stagisti e tirocinanti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

I SOCI

Art. 6 Status di socio

Il presente Statuto è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti per tutti gli associati. Possono aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, della domanda di adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori, che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo Statuto e Atto Costitutivo;
- b) ordinari, che successivamente alla costituzione dell'Associazione dichiarino di dividerne gli scopi presentando richiesta di adesione all'Assemblea dei Soci;
- c) onorari, nominati dall'Assemblea Ordinaria tra persone cui l'Associazione deve particolare riconoscenza; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 7 Diritti degli aderenti

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee con il medesimo diritto di voto, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 Doveri degli aderenti

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, di versare le quote sociali annuali, di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea e di svolgere la propria attività personalmente in modo volontario, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde, con provvedimento proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea, per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) morosità nel pagamento delle quote associative annuali;
- d) comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o arrechino grave danno all'immagine dell'Associazione;
- e) inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella prima seduta utile.

GLI ORGANI

Art. 10 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 Composizione

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea delibera su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo.

- a) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- determinare la quota associativa annua;
 - discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - discutere e approvare il programma annuale delle attività;
 - eleggere e revocare il Presidente;
 - determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e/o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - nominare e/o revocare il Revisore dei conti o i membri del Collegio dei Sindaci;
 - approvare i regolamenti e le modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
 - deliberare sulle richieste di adesione di nuovi soci; sulle cause di esclusione da socio e sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - proporre e nominare eventuali commissioni consultive, di studio o di progettazione;
 - discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- b) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Art. 12 Convocazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, che la convoca almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e previsionale, per l'approvazione degli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto o posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 13 Validità e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; le sue deliberazioni, in caso non si ottenga l'unanimità, sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti; per la revoca del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei 2/3.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati intervenuti con il parere favorevole dei 2/3 dei soci fondatori, salvo quanto previsto in materia di scioglimento dell'Associazione.

È prevista la possibilità di voto per delega, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

L'Assemblea nomina di volta in volta, al suo interno, un segretario che ne cura le verbalizzazioni e provvede a trasmettere copia del verbale a tutti i Soci.

Art. 14 Commissioni

E' facoltà dell'Assemblea istituire commissioni consultive, di studio o di progettazione incaricate di supportarla nella realizzazione degli scopi sociali e del programma associativo annuale.

Le commissioni possono essere composte da soci o non soci nominati dall'Assemblea e possono elaborare documenti, proposte e progetti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti. Dura in carica due anni a decorrere dal momento dell'elezione, previa ratifica annuale da parte dell'Assemblea dei Soci, e i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima seduta dopo la costituzione il Consiglio nomina il vicepresidente ed il tesoriere, ed attribuisce eventuali deleghe ai consiglieri per lo svolgimento di attività associative specifiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente almeno due volte l'anno, con le modalità ritenute più idonee. E' inoltre tenuto a riunirsi ogni qual volta ne facciano richiesta le commissioni nominate dall'Assemblea per sottoporre provvedimenti per quali è richiesta la ratifica.

Art. 16 Competenze e deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza in presenza di almeno la metà dei componenti e i risultanti verbali sono a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea provvedimenti inerenti la perdita della qualifica di socio;
- proporre iniziative da intraprendere e suggerire le modalità di realizzazione delle stesse;
- ratificare le proposte presentate dalle commissioni nominate dall'Assemblea o respingerle dandone comunicazione motivata ai soci durante la prima Assemblea utile;
- convocare l'Assemblea dei Soci ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- proporre all'Assemblea regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi;
- presentare all'Assemblea il programma annuale di attività e verificarne l'attuazione;
- redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e previsionale;
- nominare eventuali comitati di esperti per supportarlo nello svolgimento delle attività;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il depositario del patrimonio dell'Associazione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci. E' incaricato di preparare il bilancio consuntivo e previsionale che il Consiglio Direttivo redige e presenta annualmente all'Assemblea.

Conserva la documentazione relativa alle entrate economiche, indicante i soggetti eroganti. Tiene e cura il registro d'inventario, il libro degli aderenti e i libri contabili dell'Associazione, che possono essere ispezionati dai Soci che ne facciano richiesta, dal Revisore dei Conti o dai membri del Collegio dei Sindaci. Verifica l'avvenuto versamento delle quote associative annuali riferendo in merito al Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, in giudizio e di fronte a terzi. Detiene il potere di firma che, in caso di necessità, è esercitato dal Vicepresidente o da chi ne abbia ricevuto dal Consiglio Direttivo specifica autorizzazione.

Il presidente o chi ne fa le veci può inoltre convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica due anni, con le stesse modalità previste per il Consiglio, e il suo mandato è rinnovabile.

REVISORE DEI CONTI E COLLEGGIO DEI SINDACI

Art. 19 Revisore dei Conti – Collegio dei Sindaci

L'Assemblea dei Soci è tenuta a nominare un Revisore dei conti o un Collegio dei Sindaci tra persone di comprovata esperienza, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Revisore o il Collegio costituisce l'organo di controllo amministrativo-finanziario che resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo. Il Revisore o il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea dei Soci una relazione scritta da allegare al rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo

BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 20 Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo proroga di 60 giorni adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria, unitamente alla relazione scritta del Revisore o del Collegio dei Sindaci:

- la relazione morale;
- il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 21 Patrimonio sociale ed entrate

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: quote associative; beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- a) contributi di aderenti, sostenitori e privati compreso erogazioni liberali previste dalla legge;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali e comunitari;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- g) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di Promozione Sociale.

Art. 22 Distribuzione degli utili

È fatto divieto assoluto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (ONU, UE, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.), altri soggetti giuridici pubblici (Università, Istituti Scolastici etc.) e privati (Associazioni, Cooperative, Consorzi etc.), per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Assicurazioni degli associati

Gli associati sono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività istituzionali e per la responsabilità civile verso terzi.

Art 25 Regolamento interno

È adottato, da parte dell'Assemblea un regolamento interno riguardante il funzionamento dell'Associazione per tutto quanto non previsto nello Statuto. È compito dell'Assemblea dei Soci approvare tale regolamento e proporre eventuali modifiche.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 27 Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Napoli 5 dicembre 2016